

Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'opera.

Art. 3 Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 4 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 9 maggio 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 28 giugno 2016 n. 121)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006; modifica

(del 28 giugno 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006 è modificato come segue:

Art. 8 lett i)

Abrogata

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 28 giugno 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**